Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 18 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **1487**.

Classificazione in comprensorio di bonifica di 2ª categoria di un territorio intercluso fra il comprensorio del consorzio di bonifica della Bassa Parmense e quello del consorzio di bonifica montana Appennino Parmense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 2400 in data 27 ottobre 1962 del consiglio dei delegati e n. 2445 in data 20 giugno 1963 della deputazione amministrativa del consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense, relative all'ampliamento del comprensorio consorziale mediante inclusione di una parte del territorio intercluso fra l'attuale comprensorio del consorzio stesso e quello del consorzio di bonifica montana Appennino Parmense;

Vista la deliberazione n. 392 del 13 settembre 1963 del presidente straordinario del consorzio di bonifica montana Appennino Parmense, relativa alla proposta di ampliamento del proprio comprensorio per la restante parte del territorio intercluso sopraindicato;

Ritenuto che detta zona interclusa fra i due enti di bonifica, della estesa di ettari 58.909, non risulta classificato fra i comprensori di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Viste le note n. 10556 del 23 aprile 1963 e n. 19410 del 29 luglio 1963 e n. 10695 del 13 maggio 1964, con le quali l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia si esprime in senso favorevole alle proposte di ampliamento avanzate dai due consorzi;

Ritenuta la necessità di provvedere preliminarmente alla classifica in bonifica di seconda categoria, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio di ettari 58.909 sopraindicato, rinviando a successivo provvedimento le determinazioni da adottare, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in merito all'ampliamento dei confini territoriali dei due enti di bonifica;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale risulta indicato in tinta gialla il territorio da classificare;

Visto il parere 16 novembre 1964, n. 23 dell'assemblea generale del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota 10 febbraio 1967, n. 2300 dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura per l'Emilia;

Vista la nota di assenso 20 ottobre 1967, n. 138042 del Ministero del tesoro;

Visto il parere favorevole espresso nell'adunanza del 13 marzo 1968, n. 272 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che la classifica di che trattasi appare indispensabile per dare modo di attuare una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo in un esteso territorio, sia mediante la rimozione delle cause di ordine fisico e strutturale che ne ostacolano l'utilizzazione intensiva che mediante l'estensione e la razionale regolamentazione della pratica irrigua;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è classificata in comprensorio di bonifica di 2ª categoria il territorio della superficie di ettari 58.909, quale risulta indicato in tinta gialla nella corografia in scala 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1968

SARAGAT

SEDATI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 136. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1488**.

Autorizzazione all'istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II, con sede in Ancona, ad acquistare un immobile.

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto nazionale di riposo e cura per anziani Vittorio Emanuele II di Ancona viene autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare sito nel comune di Alzate Brianza (Como), di proprietà degli eredi Baragiola comm. Giuseppe, distinto in catasto terreni alla partita 316, foglio n. 12, numeri 383, 389, 288, 333 e 340, da destinare alla realizzazione di un gerontocomio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968, n. **1489**.

Modificazioni allo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Grosseto.

N. 1489. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni apportate dall'assemblea dell'associazione provinciale allevatori di Grosseto agli articoli 11, 16, 18, 20, 21, 25 e 32 e l'aggiunta di altri due articoli, che prenderanno posizione dopo l'art. 14, con la numerazione di 15 e 16; cosicchè i modificati articoli 16, 18, 20, 21, 25 e 32 avranno rispettivamente la numerazione di 18, 20, 22, 23, 27, 34 ed il totale degli articoli dello statuto risulterà di 37 anzichè di 35, come deliberato dall'assemblea dell'associazione nella riunione del 28 aprile 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'INPS, in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da traffico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1966 relativo alla ricostituzione del comitato amministratore della cassa in questione;

Vista la nota in data 20 maggio 1968, con la quale il dott. Giacomo Aghina rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da traffico;

Vista la nota n. 1756 del 20 giugno 1968, con la quale l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea) designa per l'incarico in questione il dott. Giuseppe Viotti in sostituzione del dott. Giacomo Aghina;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Viotti è nominato membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara in rappresentanza dei datori di lavoro della marina da traffico ed in sostituzione del dott. Giacomo Aghina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1968

SARAGAT

BOSCO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 352

(2285)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'INPS, in rappresentanza del personale marittimo tecnico e amministrativo e di quello di terra della marina da traffico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 1954, n. 141, sul riordinamento del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1966, relativo alla ricostituzione del comitato amministratore della cassa in questione;

Vista la nota in data 25 giugno 1968, con la quale il cap. di l. c. Giulio Felici rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in rappresentanza del personale marittimo tecnico e amministrativo e di quello di terra della marina da traffico;

Vista la nota n. DC/023/68 del 28 maggio 1968, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare designa per l'incarico in questione il capitano sup. di l. c. Giuseppe Borrello in sostituzione del cap. di l. c. Giulio Felici dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il capitano sup. di l. c. Giuseppe Borrello è nominato membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara in rappresentanza del personale marittimo tecnico e amministrativo e di quello di terra della marina da traffico ed in sostituzione del cap. di l. c. Giulio Felici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1968

SARAGAT

BOSCO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 351

(2284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968.

Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966 concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il provvedimento del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data 3 giugno 1968, trasmesso con nota n. 5/2976 del 3 giugno 1968, con il

quale il prof. Mariano Gabriele è designato quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta la necessità, in conformità al disposto dell'art. 3 del decreto presidenziale 30 marzo 1968, n. 666, di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Mariano Gabriele è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 350

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1967, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e lo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dello ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il provvedimento del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data 5 giugno 1968, trasmesso con nota n. 5/3017 del 5 giugno 1968, con il quale l'avv. Domenico Buccini è designato quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Ritenuta la necessità in conformità al disposto dello art. 3 del decreto presidenziale 30 marzo 1968, n. 666, di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato;

Decreta:

L'avv. Domenico Buccini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pavia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pavia;

Considerato che per la provincia di Pavia ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Pavia, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio

1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Albaredo Arnaboldi, per le località Cascina del Bosco, Mezzano;
comune di Arena Po, per la località omonima e per la località Parpanese;
comune di Bastida Pancarana, per le località S. Caterina, S. Simone, I Bruson, S. Antonio;
comune di Belgioioso, per le località S. Margherita, S. Giacomo;
comune di Bereguardo, per le località Boffalora, Zelata;
comune di Breme, per la località omonima e per la località Bertolina;
comune di Bressana Bottarone, per la località Cascina Bella;
comune di Candia Lomellina, per le località Bellaria, Buonacquisto, Terrasa;
comune di Carbonara al Ticino, per la località Canarazzo;
comune di Cava Manara, per la località Mezzana Corti;
comune di Ceretto Lomellina, per la località omonima;
comune di Cervesina, per le località I Buschi, Cascina Cantaberta;
comune di Chignolo Po, per le località Ca' Matta, Alberone, Bosco;
comune di Corana, per le località Malpensata, Ghiaie di Corana;
comune di Cornale, per la località omonima;
comune di Costa de' Nobili, per la località omonima;
comune di Ferrera Erbognone, per la località omonima;
comune di Frascarolo, per la località omonima;
comune di Galliavola, per la località omonima;
comune di Gambarana, per la località omonima;
comune di Langosco, per la località omonima e per le località Cascina Isola, Cascina Zerbo;
comune di Linarolo, per le località Ospitaletto, Vaccarizza;
comune di Lomello, per la località Cascina Boragno;
comune di Mezzana Bigli, per le località Balossa Bigli, Cascine Nuove;
comune di Mezzana Rabattone, per la località omonima;
comune di Mezzanino Po, per la località omonima e per le località Busca, Malpensata, Tornello;
comune di Monticelli Pavese, per le località Arsenale, Marazzani, Gabbione;
comune di Nicorvo, per la località omonima;
comune di Olevano, per la località omonima;
comune di Palestro, per la località omonima;
comune di Pancarana, per la località omonima e per la località Bonesca;
comune di Pavia, per la località omonima;
comune di Pieve Albignola, per le località Cascina Punta, Cascinotto Mensa;
comune di Pieve del Cairo, per la località omonima;
comune di Pieve Porto Morone, per le località Paradiso, Schiaffinata, Mezzano;
comune di Portalbera, per la località omonima e per la località S. Pietro;
comune di Rea Po, per la località omonima;
comune di Rosasco, per le località Pamperduto, Guzzafame, Rivoltella;
comune di Sannazzaro de' Burgondi, per le località Mezzano, Balossa Savoia;
comune di Sartirana, per le località Cascinotto, Baraccone;
comune di S. Cipriano Po, per la località omonima e per la località Boffalora;
comune di Silvano Pietra, per le località Cassero, Bettolino;
comune di Sommo Lomellina, per le località Volparà, Luisiana;
comune di Spessa Po, per la località omonima e per la località Spessetta;
comune di Suardi, per la località omonima;
comune di S. Zenone Po, per la località omonima;
comune di Torre d'Isola, per le località Molino della Valle, S. Sofia;
comune di Torre de' Negri, per la località omonima;
comune di Travacò Siccomario, per le località Acquanegra, Bettella, Mezzano;
comune di Valle Salimbene, per le località Belvedere, Moncucca, Costa Caroliana;
comune di Velezzo Lomellina, per la località omonima;
comune di Verrua Po, per la località omonima;
comune di Vigevano, per la località Praghettona;
comune di Zerbo, per la località omonima;
comune di Zerbolò, per le località Sedone, Parasacco;
comune di Zinasco, per le località Cantalupa, Palazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Torino, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Torino;

Considerato che per la provincia di Torino ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Torino, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Albiano, Bairo, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brozolo, Brusasco, Burolo, Caravino, Casalborgone, Cavagnolo, Chiaverano, Cossano, Castagneto Po, Ivrea, Lauriano Po, Maglione, Monteu da Po, Palazzo, Parella, Piverone, Prascorsano, Strambino, San Sebastiano Po, Verrua, Vestigné, Villareggia, Vische.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2326)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Sostituzione del presidente della commissione costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, n. 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio di che trattasi è stata aggiornata;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1968, n. 2693, con il quale il dott. Angelo Piraino Leto, magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione presso la Corte di appello di Palermo, è stato chiamato a presiedere la commissione in parola;

Considerato che il citato dott. Piraino Leto in data 24 settembre 1966 ha rassegnato le dimissioni da presidente della prefata commissione per cui occorre sostituirlo nella presidenza della commissione medesima;

Vista la nota 8 novembre 1968, n. 18258/9935, del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. Antonino Marino, magistrato di appello con funzioni di consigliere presso la Corte di appello di Palermo, è chiamato a presiedere la commissione regionale di cui alle premesse in sostituzione del dott. Angelo Piraino Leto, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito al dott. Antonino Marino un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1968
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 104

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Intervento straordinario della cassa integrazione guadagni a favore degli operai dipendenti dalla ditta Framosa di Monteriggioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Framosa di Monteriggioni (Siena), ha in corso operazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Framosa di Monteriggioni (Siena), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Badia Calavena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Badia Calavena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Badia Calavena;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del predetto comune che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il centro abitato di Badia Calavena sviluppandosi su un altopiano attorno all'antico monastero benedettino presenta rilevanti motivi di interesse panoramico come anche le frazioni di S. Andrea e di Sprea. Queste ultime località insistono, la prima con pressochè uguali caratteristiche del capoluogo, su di una alta collina circondata da prati verdi e macchie boschive di evidente interesse paesaggistico. Tutto il territorio comunale, inoltre, che si sviluppa parte nel fondo valle e parte, quella prevalente, sui declivi montuosi lussureggianti di boschi e di prati, presenta notevoli varietà panoramiche anche per la presenza di numerosi poggi alluvionali che conferiscono al paesaggio una varietà ed una articolazione molto interessante;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Badia Calavena, come sotto delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a) da metri 600 a sinistra del Progno d'Illasi verso sud fino alla quota 495: da quota 495 seguendo il corso della Valle Gambari fino ad incontrare la strada che da « I Lerchi » porta a contrada « Il Gonzo »: da « I Lerchi » fino all'incrocio con la strada S. Andrea-Cogolo indi seguendo il tracciato di detta strada fino al confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Badia Calavena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Il giorno 28 febbraio 1967, alle ore 10, convocati con lettera raccomandata a firma del presidente, si è riunita presso la soprintendenza provinciale per la tutela delle bellezze naturali

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e da inizio alle discussioni dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Badia Calamena - Progno D'Illasi

(*Omissis*).

Il presidente propone che il vincolo paesaggistico venga deliberato escludendo una fascia di ml. 600 (seicento) dalle sponde destra e sinistra di detto torrente.

La proposta viene accettata all'unanimità dalla commissione, e pertanto si delibera il vincolo in conformità all'art. 1, comma 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed art. 9, comma 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici e attività affini », che avrà luogo ad Ancona dal 26 giugno al 6 luglio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1969.

Revoca d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, nella officina farmaceutica della ditta O.F.I.S., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4016 in data 6 settembre 1965, con il quale la ditta O.F.I.S. - Officina farmaceutica ipodermoterapia scientifica, fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, e preparati galenici limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale, soluzioni in genere e suppositori, nonchè la specialità medicinale biologica « Istiostimulina », nell'officina farmaceutica con sede in Roma, via Giacomo Folchi n. 8;

Viste le deficienze riscontrate in seguito ad una prima visita ispettiva in data 17 giugno 1968, la conseguente diffida (inviata alla ditta in data 1° agosto 1968) dal continuare la produzione e l'invito ad ovviare alle deficienze rilevate entro un termine di giorni 90;

Vista la dichiarazione della ditta in data 31 ottobre 1968, con la quale comunicava la impossibilità di ottemperare alle presrizioni impartite stante la carenza strutturale dell'officina;

Visto il risultato di una seconda visita ispettiva in data 28 novembre 1968, con la quale veniva accertata la continuazione della produzione a suo tempo autorizzata, senza che la ditta avesse provveduto ad eliminare alcuna delle deficienze riscontrate in occasione del primo accertamento tecnico;

Ritenuto che, pertanto, nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione sopra citata previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate, preparati galenici e specialità medicinali biologiche, alla officina farmaceutica della ditta O.F.I.S., sita in Roma, via Giacomo Folchi n. 8, concessa con decreto ministeriale numero 4016 in data 6 settembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1969.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Cingolana », in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 28 dicembre 1968, n. 20681, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Cingolana » di Km. 22,692 (dalla S.S. 361 nei pressi di Villa Potenza alla S.S. 502 nei pressi di Cingoli);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Macerata in data 7 gennaio 1969, n. 36;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Cingolana » di Km. 22,692, con la avvertenza che nelle intersezioni con strade statali o provinciali già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrati da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta « Faro farmaceutici » S.r.l., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3118 in data 26 ottobre 1963, con il quale la ditta « Faro farmaceutici » fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: sciroppi, gocce, compresse, confetti, supposte e fiale iniettabili, con esclusione di quelle per uso endovenoso, nella propria officina farmaceutica, sita in Roma, via di Porta Lavernale n. 20;

Vista la comunicazione in data 2 gennaio 1969, con la quale la ditta sopraindicata ha comunicato di aver cessato nella sede di cui sopra la propria attività nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Faro farmaceutici S.r.l., sita in Roma, via Porta Lavernale n. 20, concessa con decreto ministeriale n. 3118 in data 26 ottobre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2151)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Maxiton » della ditta laboratori Delagrange di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta laboratori Guieu, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4173/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 maggio 1952, con il quale è stata registrata al n. 6448, modificato in nn. 6448/A e 6448/A-1 dal centro meccanografico elettronico, a nome della ditta laboratori Delagrange di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta laboratori Guieu, con sede in Milano, via Lomellina n. 10, la categoria 6 fiale 1 ml. intramuscolare e la serie di categoria 6 fiale 2 ml. forte intramuscolare o endovenosa della specialità medicinale denominata « Maxiton », prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Premesso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 dicembre 1968, rilevato che le rarissime indicazioni terapeutiche delle « amine simpatico-mimetiche psico-attive » per via parenterale si possono considerare attualmente superate e che l'uso abusivo di tali prodotti può determinare gravissime conseguenze con alterazione della condotta e risentimenti importanti a carico dell'organismo, ha espresso il parere che le confezioni in fiale delle specialità medicinali contenenti « amine simpatico-mimetiche psico-attive » sono da revocare ai sensi dell'art. 27, n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che la specialità medicinale « Maxiton » confezione 6 fiale 1 ml. intramuscolare e 6 fiale 2 ml. forte intramuscolare o endovenosa sono a base di una « amina simpatico-mimetica psico-attiva per via parenterale » e quindi la specialità stessa deve essere revocata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della categoria 6 fiale 1 ml. intramuscolare e della serie di categoria 6 fiale

2 ml. forte intramuscolare o endovenosa della specialità medicinale denominata « Maxiton », preparata nell'officina farmaceutica della ditta laboratori Delagrange di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta laboratori Guieu, con sede in Milano e registrate ai numeri 6448/A e 6448/A-1 con decreto in data 16 maggio 1952, a nome della menzionata ditta estera.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Methedrine » della ditta Burroughs Wellcome e C. di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Wellcome Italia, in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4174/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 giugno 1958, con il quale è stata registrata al n. 4870/A, a nome della ditta Burroughs Wallcome e C. di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Burroughs Wellcome Italiana, con sede in Roma, via Tiburtina n. 1018, ora ditta Wellcome Italia, con sede in Pomezia (Roma), via Petronella n. 22, la categoria 3 e 6 fiale da 1,5 ml. della specialità medicinale denominata « Methedrine » prodotta nella officina farmaceutica della ditta estera;

Premesso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 dicembre 1968, rilevato che le rarissime indicazioni terapeutiche delle « amine simpatico-mimetiche psico-attive » per via parenterale si possono considerare attualmente superate e che l'uso abusivo di tali prodotti può dèterminare gravissime conseguenze con alterazione della condotta e risentimenti importanti a carico dell'organismo, ha espresso il parere che le confezioni in fiale delle specialità medicinali contenenti « amine simpatico-mimetiche psico-attive » sono da revocare ai sensi dell'art. 27, n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che la specialità medicinale « Methedrine » confezioni da 3 e da 6 fiale da 1,5 ml. sono a base di un'« amina simpatico-mimetica psico-attiva per via parenterale e quindi la specialità stessa deve essere revocata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria: scatole da 3 e da 6 fiale da 1,5 ml. della specialità medicinale denominata « Methedrine » preparata nell'officina farmaceutica della ditta Burroughs Wellcome e C. di Londra (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Wellcome Italia, con sede in Pomezia (Roma), via Petronella, 22, e registrata al n. 4870/A con decreto in data 13 giugno 1958, a nome della menzionata ditta estera.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Pervitin » a nome della ditta Temmler-Werke di Hamburg-Neugraben (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken e Co., con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 4172/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 ottobre 1951, con il quale è stata registrata al n. 5505, modificato in n. 5505/A dal centro meccanografico elettronico, a nome della ditta Temmler-Werke di Hamburg-Neugraben (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken e Co. con sede in Genova, corso Carbonara, 10/A/2, la categoria della specialità medicinale denominata « Pervitin », 6 fiale da 1 ml., prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Premesso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 dicembre 1968, rilevato che le rarissime indicazioni terapeutiche delle « amine simpatico-mimetiche psico-attive » per via parenterale si possono considerare attualmente superate e che l'uso abusivo di tali prodotti può determinare gravissime conseguenze con alterazione della condotta e risentimenti importanti a carico dell'organismo, ha espresso il parere che le confezioni in fiale delle specialità medicinali contenenti « amine simpatico-mimetiche psico-attive » sono da revocare ai sensi dell'art. 27, n. 2 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che la specialità medicinale « Pervitin » confezione 6 fiale × 1 ml. è a base di un'« amina simpatico-mimetica psico-attiva per via parenterale » e quindi la specialità stessa deve essere revocata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 6 fiale × 1 ml. della specialità medicinale denominata « Pervitin », preparata nell'officina farmaceutica della ditta Temmler-Werke di Hamburg-Neugraben (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken e Co., con sede in Genova, e registrata al n. 5505/A con decreto in data 22 ottobre 1951, a nome della menzionata ditta estera.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2150)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Inclusione di comuni della Sicilia nell'elenco delle località sismiche di 1ª e 2ª categoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Considerato che, a seguito dei terremoti dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968, è sorta l'esigenza di stabilire il grado di sismicità dei vari comuni della Sicilia ai fini della loro eventuale inclusione nell'elenco delle località sismiche allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 743 del 12 aprile 1968, n. 772 del 24 aprile 1968 e n. 1246 del 22 novembre 1968;

Considerato che tali pareri sono fondati non soltanto sull'entità dei danni causati dai suddetti terremoti, ma anche sull'accertamento e sulla valutazione delle condizioni generali tettoniche, della costituzione geologica del territorio della Sicilia, e delle anomalie geofisiche del basso Tirreno, che si traducono in uno stretto legame tra vulcanismo e sismicità, e sulla storia degli eventi sismici verificatisi nel passato;

Ritenuto che il Consiglio superiore ha accertato l'esistenza dei presupposti per gli interventi previsti dall'art. 2 della citata legge 25 novembre 1962, n. 1684;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere, in conformità dei pareri stessi e con riferimento ai comuni in essi indicati, alla variazione ed alle necessarie integrazioni dell'elenco delle località soggette a intensi movimenti sismici;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere in merito alle situazioni transitorie esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1) Sono inclusi nell'elenco delle località sismiche di seconda categoria, allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, i seguenti comuni:

Provincia di Agrigento:

Agrigento (limitatamente alla parte dell'abitato delimitata a sud-ovest dal fiume Drago o Hypsas, dalla sua foce fino all'incontro con la strada statale n. 118; a nord dalla strada statale n. 118 con l'inclusione dello intero nucleo « Quadrivio Spina Santa » fino all'incontro con la nuova strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Agrigento-Caltanissetta; a est-sud, dalla predetta strada fino all'incontro con il fiume San Biagio o Akragas, poi dallo stesso fiume S. Biagio fino alla sua foce), Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Ribera, S. Biagio Platani, San Giovanni Gemini, San Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Provincia di Enna:

Agira, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Troina, Villa Rosa.

Provincia di Messina:

Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Gioiosa Marea, Motta di Affermo, Militello Rosmarino, Naso, Pettineo, Reitano, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

Provincia di Palermo:

Alimena, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Capaci, Carini, Castelbuono, Castellana, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Ficarazzi, Ganci, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale (Grisì-Pioppo), Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccapalumba, Sancipirello, San Giuseppe Iato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati.

Provincia di Trapani:

Buseto Palizzolo, Campobello, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Trapani, Valderice.

2) Il comune di Contessa Entellina, già iscritto nella seconda categoria delle località sismiche, è trasferito nella prima categoria.

Art. 2.

Per le costruzioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il proprietario deve provvedere a denunciarle all'ufficio del genio civile competente entro sessanta giorni dalla suddetta data.

L'ufficio del genio civile, entro sessanta giorni dalla ricezione di detta denuncia, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita e lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune.

Nel certificato l'ufficio del genio civile dichiara che l'opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni della succitata legge 25 novembre 1962, n. 1684. In caso contrario, prescrive le modifiche o varianti da apportare all'opera medesima.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(2376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1969:

De Bernardi Alberto, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma.

Rinaldi Pasquale, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera.

Bonanno Carlo, notaio residente nel comune di Sampejre, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Verzuolo, stesso distretto.

Dorsa Angelo, notaio residente nel comune di Barile, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Melfi.

(2033)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1968, registro n. 31, foglio n. 199, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 25 febbraio 1966 dal notaio dott. Giuseppe Barbagallo ed altri, esercenti nel distretto notarile di Catania, avverso il bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia in data 31 agosto 1965, limitatamente alle parti in cui vennero messi a concorso, nel distretto notarile di Catania, i posti di nuova istituzione previsti dalla revisione decennale del numero e della residenza dei notai approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 657.

(2032)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di letteratura italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 1263/10089.G.81 (73) in data 24 febbraio 1969, la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto sig Lucco Borlera Giuseppe, con testamento olografo in data 27 agosto 1965, pubblicato per atti del notaio dott. Franco Lobetti Bodoni in data 3 agosto 1966 al n. 28181 di repertorio e registrato in Torino il 17 agosto 1966 al n. 17638, vol. 1061, consistente nella nuda proprietà di un fabbricato rurale e relativo prato alberato sito in Val della Torre, il cui usufrutto dovrà essere riservato vita natural durante a favore del fratello del *de cuius*, sig. Oreste Lucco Borlera, nonchè di un credito di L. 40.000 (quarantamila) vantato dal testatore nei confronti di un fornaio non nominativamente indicato.

(2302)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Bergamo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.

Decreto ministeriale n. 10.7262/10089.G.12 (16) in data 27 febbraio 1969, con il quale la sezione provinciale di Bergamo dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Dubini Erminia ved. Giudici con atto in data 21 luglio 1967, numero 28834 di repertorio del notaio dott. Celestino Terni di Bergamo, ivi registrato il 9 agosto 1967 al n. 2590, mod. 71/m, consistente nella proprietà di un appartamento sito in Bergamo, via Pezzotta n. 9, piano 3°, composto di tre locali oltre i servizi, con un piccolo ripostiglio nel seminterrato, nonchè di altro locale adibito ad autorimessa sito pure nel seminterrato, il cui reddito dovrà essere destinato al mantenimento dei cani rifugiati nel ricovero della ripetuta sezione.

(2303)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1969, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 579.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica del II circondario Polesine San Giorgio, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5507/5973/5225, in data 7 marzo 1969, sono state approvate, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica del II circondario Polesine San Giorgio, con sede in Ferrara, deliberate dal consiglio dei delegati dell'ente in date 28 maggio e 28 ottobre 1968.

(2460)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Cagliari

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 11 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Cagliari avente la superficie di mq. 3.522 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 18, particelle numeri 3417 (parte), 3419, 4409 e 4407 (parte).

(2301)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel territorio del comune di Taranto.

Con decreto 24 febbraio 1969 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile riportato nel catasto terreni del comune di Taranto con il mappale A/c del foglio di mappa 240, della superficie di mq. 2311.

(2306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,95	629 —	629,04	629 —	628,95	628,95	629 —	629 —	628,95	629 —
$ Can.	583,90	584,10	584,50	584,05	583,70	584,10	584,10	584,05	584,10	584,20
Fr. Sv.	146,40	146,45	146,46	146,44	146,40	146,41	146,425	146,44	146,41	146,40
Kr. D.	83,84	83,90	83,92	83,92	83,75	83,90	83,89	83,92	83,90	83,90
Kr N.	88,07	88,05	88,08	88,10	88,05	88,06	88,08	88,10	88,06	88,05
Kr Sv.	121,55	121,60	121,65	121,65	121,61	121,60	121,65	121,65	121,60	121,60
Fol.	173,55	173,40	173,24	173,315	173,35	173,45	173,34	173,315	173,43	173,35
Fr. B.	12,50	12,51	12,5025	12,5080	12,50	12,50	12,51	12,5080	12,50	12,50
Franco francese	126,77	126,85	126,88	126,83	126,80	126,81	126,87	126,83	126,81	126,81
Lst.	1502,80	1502,50	1502,60	1502,65	1501,75	1502,25	1502,65	1502,65	1502,25	1502,40
Dm. occ.	156,63	156,55	156,60	156,59	156,55	156,64	156,535	156,59	156,64	156,58
Scell. Austr.	24,32	24,30	24,32	24,32	24,30	24,31	24,3225	24,32	24,31	24,31
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22 —	22,07	22,08	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0180	9 —	9,01	9,016	9,0180	9,01	9,01

Media dei titoli del 17 marzo 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,50
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,325
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629 —
1 Dollaro canadese	584,075
1 Franco svizzero	146,432
1 Corona danese	83,905
1 Corona norvegese	88,09
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	173,327
1 Franco belga	12,509
1 Franco francese	126,85
1 Lira sterlina	1502,65
1 Marco germanico	156,562
1 Scellino austriaco	24,321
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,017

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione de' citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2280/R/Gab. con cui alla sig.ra Rottensteiner Teresa fu Francesco, nata ad Innsbruck il 27 settembre 1914, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rossi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 novembre 1968 dal sig. Rossi Ermanno di Teresa, nato a Meltina il 13 agosto 1934, figlio della predetta, in atto residente a Lagundo, via Riomolino, 81;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, numero 2280/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Rossi Ermanno, nato a Meltina il 13 agosto 1934 e residente a Lagundo, via Riomolino 81, viene ripristinato nella forma tedesca di Rottensteiner.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Stoffner Teresa, nata a Sarentino il 15 ottobre 1935.

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1969

Il Vice Commissario: MASCI

(2271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di perito industriale capotecnico;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dei territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non posono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivat odel Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) Fondamenti di chimica fisica, dei metodi di misura di grandezze fisiche che interessano i legami molecolari, di strutturistica con raggi X;

2) Descrizione di una tecnica di misura nel campo della chimica fisica o della strutturistica con raggi X.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione di misure di chimica fisica o di strutturistica con raggi X;

2) Rappresentazione grafica delle misure eseguite;

3) Descrizione, con relazione dattiloscritta, delle misure precedenti.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole

o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti o detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dello Istituto superiore di sanità.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1969
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 309

(2253)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso riservato, per titoli, al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione di nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Considerato la disponibilità di posti nel ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria - ruolo dei direttori - carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale direttivo assunto a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria, compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, con la qualifica di direttore degli enti stessi, equiparata formalmente, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dello Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione IX, via XX Settembre, 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano alla predetta direzione generale del Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal direttore generale della produzione agricola dalla quale risulti, oltre il nome e cognome, luogo e data di nascita, gli estremi dell'atto di assunzione quale direttore dell'ente di appartenenza del candidato, la data di assunzione e gli assegni attribuiti, l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, ai coefficienti del personale statale, nonchè gli assegni percepiti alla data del presente bando.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

8) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentono per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato ed il concorso a cui si riferiscono, purchè pervengano al Ministero entro il suddetto termine di trenta giorni.

Non si accettono che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente ad un solo lavoro bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

Art. 3.

Il concorso sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalla commissione nominata ai sensi dello stesso art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Art. 4.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 5.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà collocato nella qualifica e classe di stipendio del ruolo dei direttori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo cui si accede, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anzianità richieste dall'art. 57 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 134

(2052)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe.

Nel Foglio di comunicazioni n. 11 del novembre 1968 del Ministero degli affari esteri, sono state pubblicate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe, bandito con decreto ministeriale n. 3253 del 16 dicembre 1967.

(2282)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'assunzione di quattrocento ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, secondo comma, della citata legge;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati - D. G., anno 1960) fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi, registrata a Roma addì 25 maggio 1960, ufficio atti privati, vol. 684, n. 45035, ed approvata con decreto interministeriale 4 maggio 1960, n. 5838;

Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 23 gennaio 1961, n. 650 repertorio atti privati - D. G., anno 1961), approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, n. 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961, ufficio atti privati n. 5078;

Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376 repertorio atti privati - D. G., anno 1963),

approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694 e registrata a Roma addì 25 marzo 1963, ufficio atti privati n. 11760;

Vista la nota n. 1/43553 in data 15 novembre 1968, del Gabinetto del Ministero della difesa che designa i membri rappresentanti delle forze armate in seno alla citata commissione;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), numero P.2.1.1/10290 in data 2 gennaio 1969;

Decreta:

La commissione incaricata dell'esame delle domande e della formazione delle graduatorie per l'assunzione di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Pera dott. Carlo, ispettore capo superiore delle ferrovie dello Stato.

Membri:

Esercito

Minisola Calogero, ten. col. f. s.p.e.;
Merlino Antonio, ten. col. f. s.p.e.;

Marina

Sammartino Giulio, ten. col. di porto s.p.e.;

Aeronautica

Milano Giorgio, direttore di divisione;

Ferrovie dello Stato

Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo sup. serv. pers.;
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo serv. mat. e traz.
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo serv. I. E.;
Baroncelli dott. Luciano, ispettore sup. serv. pers.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario sup. 1ª classe.

La spesa per la commissione farà carico all'apposito conto « compensi a gettoni di presenza ai componenti di commissioni » del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
Registro n. 53 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 74

(2277)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12813, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 15/P.2.1.1 del 19 gennaio 1968, n. 187/P.2.1.1 del 9 luglio 1968 e n. 282/P.2.1.1 del 19 novembre 1968, relative alla nomina della commissione e della sottocommissione esaminatrice per il cennato concorso e successive modificazioni;

Delibera:

Il prof. dott. ing. Falcone Raffaello — insegnante presso l'istituto tecnico « Einaudi » — è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse in sostituzione del prof ing. D'Alessandro Pietro, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(2095)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Veduto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Veduto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la Giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce il concorso per l'assegnazione di un professore di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta soprariferita;

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole medie e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, mediante plico raccomandato, domanda su carta legale, indirizzata al presidente della Giunta centrale per gli studi storici, corredata dei documenti e titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso. Non è ammessa la presentazione fatta direttamente dagli interessati o da persone incaricate.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dal certificato di laurea;

2) dalla dichiarazione di data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso del capo dell'istituto da cui il candidato dipendente, comprovante la sua qualifica, il coefficiente d'appartenenza, la data di nascita e la sua attività di servizio.

I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole i recenti concorsi sono autorizzati a presentare una dichiarazione del capo dell'ufficio concorsi del Ministero, dalla quale risulti che essi sono nell'elenco dei vincitori;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore viene chiamato in servizio presso la giunta.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento.

Art. 7.

I professori in servizio presso la giunta debbono risiedere a Roma.

Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Presidente: FERRABINO

(2313)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 4 marzo 1969).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti sei posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sara pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla direzione generale per il personale militare della Marina e della direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale *entro e non oltre trenta giorni* dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(2316)

Nomina di membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968, registro n. 15 Difesa, foglio n. 334;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in oggetto, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1968, registro n. 34 Difesa, foglio n. 300;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato in servizio permanente effettivo Mayer Giuseppe, membro aggiunto per gli esami orali di economia politica e scienza delle finanze, è nominato altresì membro aggiunto per gli esami orali di statistica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 95

(2338)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, avranno luogo in Roma, nei giorni 26, 27 e 28 maggio 1969, alle ore 8.

(2337)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1968, n. 57401; col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Marche, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31449;
Considerato che il prof. Francesco Stoppelli nominato membro della commissione predetta, avendo declinato l'incarico a causa di precedenti inderogabili impegni, deve essere sostituito;

Decreta:

Il prof. Carlo Gavarini, incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università di L'Aquila, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse in sostituzione del prof. Francesco Stoppelli.

Roma, addì 11 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Registro n. 2, foglio n. 251

(2062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo (Trapani);
Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Alcamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Belvedere dott. Giuseppe . . . . . punti 85.36 su 132
2. Gioia dott. Giacomo . . . . . . » 80.47 »
3. Ferruzza dott. Antonino . . . . . . » 79.57 »
4. Scalia dott. Benedetto . . . » 79.36 »
5. D'Alessandria dott. Giuseppe . . . . » 77,55 »
6. Verga dott Vincenzo . . . . . » 77.16 »
7. Tobia dott. Rocco . . . . . » 76.16 »
8. Scandaliato dott. Gaspare . . . . . » 76.13 »
9. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 74.90 »
10. Mancini dott. Rocco . . . . . . » 74 »
11. Mandanici dott. Natale . . . . . » 73.19 »
12 Russo Luigi . . . . . . » 72.83 »
13. Milano Alberto . . . . . . » 72.66 »
14. Bruschi dott. Vinicio . . . . . . » 67.64 »
15 Seclì dott Ernesto . . . . . . » 66.80 »
16. Parini Antonio . . . . . . » 64.66 »
17. Forlani dott. Remo . . . . . » 62.45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2102)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1966, bandito con decreto del medico provinciale n. 3235 del 20 giugno 1967;
Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso formata dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 0620 del 7 marzo 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Acciai Anna . . . . punti 64,845
2. Calzedda Maria Monserrata . . . . . » 62.080
3. Boschetti Norma . . . . » 61.675
4. Zicca Regina . . . . » 60,385
5. Tamburini Ines . . . . » 59,056
6. De Matteis Franca . . . . » 58,587
7. Turcato Linda . . . . » 57,427
8. Mamusa Maria . . . . » 57,410
9. Floris Giovanna . . . . » 56,580
10. Piredda Ragni Giulia . . . . . . » 55,400
11 Nannizzi Maria Vincenza . . . . . » 54,010
12. Cella Luciana . . . . » 53,406
13. Orrù Maria Elvezia . . . . . . » 53,070
14. Mazzaglia Elvira . . . . » 52,530
15. Buccio Santina . . . . » 50,940
16. Cherchi Teresa . . . . » 50,720
17. Corrias Elvira . . . . » 46,375
18. Serra Ignazia . . . . » 46,100
19. Anedda Salvina . . . . » 45,333
20. Baldi Angelina . . . . » 42,780

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 26 febbraio 1969

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 960 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 31 dicembre 1966, bandito con decreto del medico provinciale numero 3235 del 20 giugno 1967;
Vista la indicazione della sede in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee nel concorso in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Acciai Anna: Siniscola;
2) Calzedda Monserrata: consorzio Tortolì-Girasole;
3) Boschetti Norma: Lodè;
4) Zicca Regina: Bolotana;
5) Tamburini Ines: Borore;
6) De Matteis Franca: Laconi;

7) Turcato Linda: Ortueri;
8) Mamusa Maria: Oniferi;
9) Floris Giovanna: Esterzili;
10) Nannizzi Maria Vincenza: Loceri;
11) Cella Luciana: Gadoni;
12) Orrù Maria Elvezia: Ussassai;
13) Mazzaglia Elvira: consorzio Austis-Teti;
14) Cherchi Teresa: Talana.

Le ostetriche Pireddà Ragni Giulia e Buccio Santina pur essendo risultate idonee e classificate rispettivamente al 10° ed al 15° posto non sono risultate vincitrici di alcuna condotta.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 26 febbraio 1969

Il medico provinciale: FADDA

(2320)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 16 marzo 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;
Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 28 gennaio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;
Vista la nota in data 11 febbraio 1969, con la quale il dottor Silvio Benini, nominato componente della citata commissione giudicatrice in qualità di medico condotto, chiede di essere esonerato dall'incarico per motivi di famiglia;
Viste le designazioni pervenute dalle giunte municipali dei comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Per i motivi in premesse specificato il dott. Silvio Benini è sostituito dal dott. Diego Giovaninetti, medico condotto, in seno alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto, nominata con decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 28 gennaio 1969.

Detta commissione così modificata, avrà sede in Verona e non potrà procedere allo svolgimento delle prove di esame di concorso se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 14 febbraio 1969

Il medico provinciale: D'AMATO

(1704)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria del concorso interno per l'assegnazione della condotta medica consorziata dei comuni di Besate e di Morimondo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 217 in data 10 gennaio 1968, con il quale è stato bandito concorso interno per titoli tra i due medici condotti titolari nei comuni di Besate e Morimondo, per l'assegnazione della condotta medica consorziata;
Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 918 del 10 aprile 1968, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;
Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti al concorso in premessa:

1. Pierfederici Marco Tonino . . . . punti 8,906
2. Ferraresi Giovanni . . . . » 7,832

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 febbraio 1969

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per la assegnazione della condotta medica consorziata Besate-Morimondo;
Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Marco Tonino Pierfederici è dichiarato vincitore della condotta medica consorziata Besate-Morimondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 febbraio 1969

Il medico provinciale: TECCE

(2107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1132 del 5 marzo 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta dei comuni di Palagianello e di Palagiano « Conca d'oro », vacanti in provincia di Taranto alla data del 30 novembre 1966;
Vista la delibera n. 51 del 10 febbraio 1969, con la quale la giunta municipale di Palagiano ha deliberato la soppressione della condotta ostetrica della frazione di Conca d'oro;
Visto il proprio decreto n. 797 del 24 febbraio 1969, con il quale è stato revocato nel bando di concorso n. 1132 del 5 marzo 1967 la condotta di Palagiano « Conca d'oro »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Palagianello;

Viste le designazioni e le proposte formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Taranto, dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Taranto e dal comune di Palagianello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963 contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato e composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Lazzaro dott. Domenico, ispettore generale medico;

De Mari dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Taranto;

Cassano prof. Francesco, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Rota dott. Cosimo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Martina Franca;

Calò Candida, ostetrica condotta.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, all'albo pretorio della prefettura di Taranto e del comune di Palagianello.

Taranto, addì 24 febbraio 1969

Il medico provinciale: CLERICÒ

(2064)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1969, n. 1.

Finanziamento dei lavori di completamento di un tratto del raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 27 febbraio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione dell'intervento disposto con la legge regionale 16 aprile 1968, n. 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare — in applicazione del secondo comma dell'art. 1 ed entro il limite dello stanziamento previsto dall'art. 2 della predetta legge — le opere di completamento del tratto del raccordo autostradale Villesse-Gorizia fra la strada statale n. 351 in località Grotta e la strada statale n. 55.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 sono istituiti - al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - la categoria XI « Trasferimenti » ed il capitolo 886 con la denominazione: « Finanziamento per il completamento della costruzione del raccordo autostradale Villesse-Gorizia » e con lo stanziamento di L. 800.000.000, da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al cap. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1968 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1965, n. 64.

Il suddetto onere di L. 800.000.000 fa carico al precitato capitolo 886.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 febbraio 1969

BERZANTI

(2225)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.